

## I collaboratori familiari e il loro inquadramento come coadiuvanti

Se un familiare/parente Ã disponibile a collaborare in ditta Ã opportuno effettuare – preventivamente – una valutazione per quanto concerne il suo inquadramento previdenziale ed assistenziale.

Per tali aspetti, un importante punto di riferimento Ã la circolare n. 50/2018 dell'Ispezzorato Nazionale del Lavoro (INL), la quale aveva fornito alcune precisazioni â condivise con il Ministero del lavoro, l'INPS e l'INAIL â in materia di **collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale**. In effetti uno dei nodi cruciali Ã proprio questo: Ã obbligatorio iscrivere il familiare all'Inps?

Secondo le indicazioni ispettive, in alcune ipotesi, quali ad esempio quella del **familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa** oppure del **familiare che abbia giÃ un impiego full time**, Ã possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalitÃ delle stesse con **esclusione dell'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale**. In tal caso occorrerebbe l'iscrizione all'Inail.

In altre ipotesi si Ã ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalitÃ della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, Ã analogo â ove ricorrano i medesimi presupposti â ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell'artigianato (**90 giorni nell'anno**) e si basa sull'orientamento della giurisprudenza di legittimitÃ formatosi per il settore del commercio, in ordine ai requisiti di abitudinalitÃ e prevalenza della prestazione (di cui all'art. 2 della [L. n. 613/1966](#)).

Tale indice puÃ² risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell'ambito di **attivitÃ stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell'anno) andrÃ evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attivitÃ stagionale** (ad es. per una durata stagionale di tre mesi,  $90:365 \times 90 = 22$  giorni).

L'INL ribadisce, ad ogni buon conto, che il citato criterio di valutazione non Ã peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescindano dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

In sintesi:

- Le prestazioni rese saltuariamente da parenti o affini dell'imprenditore, in particolare da pensionati o da impiegati full-time presso altro datore di lavoro, possono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere l'iscrizione nella gestione previdenziale (nÃ l'inquadramento come rapporto di lavoro subordinato), ma, generalmente, solo in quella assicurativa.
- In tutti gli altri casi Ã opportuno ricorrere all'inquadramento sia Inps sia Inail, eccetto il caso di non superamento dei suddetti limiti temporali (90 giorni nell'anno), che rimane,

indubbiamente, di complessa dimostrazione.

Per ulteriori informazioni

**UFFICIO PAGHE**

tel. 0173/226611

e-mail [libripaga@acaweb.it](mailto:libripaga@acaweb.it)

### **Categoria**

1. News Paghe

### **Data di creazione**

13 Aprile 2023